



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Il giorno sette settembre duemilaventiquattro, in Torricella (Pg), via Del Lavoro n. 25, alle ore 18 (diciotto), si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione "KOOL KIDS-KANSL1-ITALIA" con sede in via Antonio Mordini 69, cap 55100 Lucca codice fiscale/partita iva: 93031180651, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta in questo luogo, così come previsto e regolamentato dallo statuto art. 39, e così come da convocazione inviata agli associati in data 21 agosto 2024 (si allega copia, allegato "A"), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifiche statuarie dell'Associazione, richieste dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)- Regione Toscana, in aderenza quanto previsto dal D.lgs. 3.7.2017.
2. Varie ed eventuali;

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea Ciapparelli Lorenzo che propone come segretario verbalizzante Ugo Giurlani che accetta.

Sono presenti n. 72 associati su 92 iscritti di cui n. 47 in proprio e n. 25 per delega, come qui riportato in allegato sotto la lettera "B"

Il/la presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 42 per la validità dell'assemblea straordinaria in seconda convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto. L'esigenza di apportare alcune piccole modifiche allo Statuto nasce dalla necessità di correggere due errori commessi nella precedente redazione, dove all'art.1 non veniva esplicitato con chiarezza la volontà della Ns Associazione di chiedere l'iscrizione nella categoria delle ODV. Viene spiegato che, analizzato lo storico delle attività effettuate dalla Ns Associazione dal 2016 ad oggi, la forma più corretta che dovrebbe assumere la Ns Associazione sia quella di ODV e non quella di ETS generico come indicato nel precedente Statuto. Viene inoltre eliminato un trafiletto all'art. 4 che vieta lo svolgimento delle attività diverse da quelle istituzionali, in netto contrasto con quanto indicato all'art. 5 che invece indica che ne sia possibile lo svolgimento.

Il presidente dà quindi lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e ribadendo quanto già indicato in merito a tali variazioni.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene per alzata di mano

Favorevoli 47

Contrari /////

Astenuti /////

L'assemblea all' unanimità delibera relativamente al primo punto, di approvare le modifiche proposte allo statuto in vigore posto in Allegato C al presente verbale.

Si conferisce incarico al presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di dare comunicazione agli Uffici Runts delle modifiche statutarie depositando il nuovo atto nei tempi previsti e facendone comunicazione a tutti gli enti interessati.

Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runts per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

2) varie ed eventuali.

Sul secondo punto all'ordine del giorno prende la parola di nuovo il Presidente che esponendo gli ottimi risultati ottenuti dalla campagna del 5xmille 2023 e dall'evento organizzato a Fondi dal Socio Antonella Stravato, che certificano il buono stato delle finanze dell'Associazione, propone di destinare una quota di questi fondi per aiutare le famiglie nel pagamento delle spese mediche e per l'acquisto di ausili destinate alle persone affette dalla Sindrome di Koolen De Vries.

Segue un breve dibattito dove vengono ipotizzate le modalità operative di questa iniziativa al termine del quale si riporta che l'Assemblea approva all'unanimità questa iniziativa.

Prende la parola il Vicepresidente Tina Fiore che propone di destinare € 1.500,00 a sostegno delle attività dell'Associazione Orchestra di Napoli che si trova in difficoltà economica.

L'assemblea approva all'unanimità questa iniziativa.

Prende poi la parola il Presidente che espone i dubbi sollevati da alcuni Soci in merito alle attività svolte dagli Psicologi dell'Associazione (Dott. Brighenti, Dott. Garcea). Segue un lungo dibattito vengono espressi giudizi diversi e contrastanti. Non è stato possibile ascoltare i pareri di tutti i presenti e neppure esprimere un quesito univoco sul quale votare.

Viene quindi deciso di rimandare la decisione in merito all'attività degli psicologi ad un Assemblea Ordinaria da effettuarsi entro settembre 24'.

Al termine della discussione il/la presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.



Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il/la presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19.30 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Il Segretario

Ugo Giurlani

Il Presidente

Ciapparelli Lorenzo

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
Ufficio territoriale di Legnano

Il presente atto è il 1°
originale di quello registrato il 23/03/2025
al n° 865 serie 3

Il Funzionario
Giuseppe MONTE
Firma su delega della Direttrice provinciale
Laura Viazzi







ALLEGATO 1 "A"

Il presente è allegato all'atto reg.to
#23/08/2024 al n. 865.5.3

ASSOCIAZIONE KOOL KIDS KANSL 1 ITALIA
SEDE LEGALE:
Via Mordini, 69
Lucca
EMAIL:relazioniesterne@koolkidsitalia.org

Lucca, 21/08/2024

Ai soci dell'Associazione KOOL KIDS KANSL 1 ITALIA

Oggetto: Convocazione dell'Assemblea Straordinaria

I soci dell'Associazione KOOL KIDS KANSL 1 ITALIA sono chiamati in assemblea straordinaria in prima convocazione in PRESENZA, il giorno 06/09/2024 alle ore 17.00, ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 07/09/2024, alle ore 18:00, presso la struttura ricettiva La Casa sul Lago Viale del Lavoro, 25, 06063 Torricella PG, per esaminare il seguente ordine del giorno:

1. **Modifiche statuarie dell'Associazione, richieste dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)- Regione Toscana, in aderenza quanto previsto dal D.lgs. 3.7.2017.**

2. **Varie ed eventuali**

L'assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie. Sarà possibile partecipare all'Assemblea anche in modalità videoconferenza sui consueti canali dell'Associazione. Si invitano i Soci che non potranno essere presenti a delegare altre persone dell'Associazione.

Il Presidente
Ciapparelli Lorenzo

Delega:

Io sottoscritto _____ socio dell'associazione Kool Kids KANSL1 Italia, delego il Sig. _____, a rappresentarmi nell'assemblea straordinaria che si terrà nel giorno 06/09/2024 in prima convocazione ed eventualmente nel giorno 07/09/2024 in seconda convocazione, approvando fin da ora tutto il suo operato senza riserva alcuna.

....., li

Firma.....



ELENCO ASSOCIATI AL 21/08/2024

ALLEGATO "B"

	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE		KOOL KID	2024			
								Quota	Data
n	Zollino	Marcella		Onorario	Gemelli	1	O		
n	Zampino	Giuseppe		Onorario	Gemelli	1	O		
n	Contaldo	Ilaria		Onorario	Gemelli	1	O		
n	Del Medico	Giuseppe		Onorario	Gemelli	1	O		
p	Ciapparelli	Lorenzo	CPPLNZ77D13E514P	Genitore	Giulia Ciapparelli	1	BB	20,00	18/03/24
p	Todini	Nicole	TDNNCL78H57C139A	Genitore	Giulia Ciapparelli	1	BB	20,00	18/03/24
p	Giurlani	Ugo	GRLGUO61B15E715H	Genitore	Emma Giurlani	1	CC	20,00	29/02/24
p	Talarico	Maria	TLRMA61T56E715I	Genitore	Emma Giurlani	1	CC	20,00	29/02/24
d	Giurlani	Elena	GRLNNE91S47E715F	Sorella	Emma Giurlani	1	CC	20,00	29/02/24
d	Mungai	Anna Maria	MNGNMR34T63E715L	Nonna	Emma Giurlani	1	CC	20,00	29/02/24
d	Ferrari	Silvana	FRRSVN66D66E715H	Zia	Emma Giurlani	1	CC	20,00	29/02/24
d	Giurlani	Carolina	GRLCLN95M57A657C	Cugina	Emma Giurlani	1	CC	20,00	29/02/24
d	Giurlani	Anna	GRLNNA97S76A657C	Cugina	Emma Giurlani	1	CC	20,00	29/02/24
d	Giurlani	Stefano	GRLSFN64T17E715K	Cugina	Emma Giurlani	1	CC	20,00	29/02/24
p	Emma Maria	Giurlani	GRLLMMR01B53E715C	Kool Kid	Emma Giurlani	1	CC	20,00	29/02/24
p	Balletti	Andreana	BLLNRN66E55F839P	Genitore	Lucrezia Strano	1	BB	20,00	23/01/24
p	Fiore	Concetta	FRICCT45R50F839V	Genitore	Guglielmo Gargarella	1	BB	20,00	21/02/24
p	Gargarella	Guglielmo	GRGGLL74L22F839S	Diretto	Guglielmo Gargarella	1	BB	20,00	21/02/24
d	Gargarella	Paola	GRGPLA76H69F839Z	Zia	Guglielmo Gargarella	1	BB	20,00	21/02/24
d	Strano	Ludovica	STRLVC94E63F839B	Sorella	Lucrezia Strano	1	BB	20,00	21/02/24
d	Strano	Lorenza	STRLNZ97P51F839X	Sorella	Lucrezia Strano	1	BB	20,00	21/02/24
p	Balletti	Bruno Mattia	BLLBNM95L04F839F	Zio	Lucrezia Strano	1	BB	20,00	05/04/24
p	Gentile	Mariella	Gntmra71d56h703i	Genitore	Ludovica Visconti	1	BB	20,00	09/05/24
p	Cariello	Gennaro	CRLGNR86S03I422H	Genitore	Luca Cariello	1	CC	20,00	15/02/24
p	De Santis	Maria	DSNMRA91E70M289U	Genitore	Luca Cariello	1	CC	20,00	15/02/24
p	Aiello	Marco	LLAMRC71P06M208G	Genitore	Gilda Aiello	1	BB	20,00	20/03/24
p	Gioiello	Annalisa	GLLNLS75R64C352Z	Genitore	Gilda Aiello	1	BB	20,00	20/03/24
d	Cosentino	Manuela	CSNMNL64T63C747Q	Amico	Gilda Aiello	1	BB	20,00	09/01/24
d	Manica	Immacolata	MNCMCL53A55C352O	Amico	Gilda Aiello	1	BB	20,00	20/03/24
d	Manica	Antonio	MNCNTN58R02C352T	Amico	Gilda Aiello	1	BB	20,00	09/01/24
d	Gioiello	Nicola	GLLNCL44P09A251C	Amico	Gilda Aiello	1	BB	20,00	20/03/24
n	Volpatti	Francesco	VLPFNC79L18B639L	Genitore	Adele Volpatti	1	BB	20,00	21/02/24
n	Volonte	Viviana	VLNVVN79S51C933F	Genitore	Adele Volpatti	1	BB	20,00	21/02/24
n	Virga	Donatella	VRGDTL79C44G273J	Genitore	Enrica Azzara	1	BB	20,00	01/03/24
n	Azzara	Francesco	ZZRFNC75L16G273U	Genitore	Enrica Azzara	1	BB	20,00	01/03/24
p	Moretti	Silvia	MRTSLV72B64I462Y	Genitore	Beatrice Bettuzzi	1	BB	20,00	01/03/24
p	Bettuzzi	Beatrice	BTBRC00H70I462U	Kool Kid	Beatrice Bettuzzi	1	BB	20,00	01/03/24
d	Gencarelli	Natale	GNCNTL76B29D086O	Genitore	Alice Gencarelli	1	BB	20,00	21/02/24
d	Veluneo	Francesca	VNLFNC76P51I754T	Genitore	Alice Gencarelli	1	BB	20,00	21/02/24
p	Randazzo	Antonio	RNDNTN74D09G273M	Genitore	Sara Randazzo	1	BB	20,00	04/04/24
p	Ganci	Elia	GNCLNE77A54F377N	Genitore	Sara Randazzo	1	BB	20,00	04/04/24
p	Rapallini	Anna	RPLNMA77R50F704Z	Genitore	Filippo Freddi	1	BB	20,00	15/01/24
p	Freddi	Matteo	FRDMTT68H07G224F	Genitore	Filippo Freddi	1	BB	20,00	27/04/23
d	Freddi	Camilla	FRDCLN94E47D325E	Sorella	Filippo Freddi	1	BB	20,00	27/04/23
n	Tonelli	Alessandra	TNLLSN75P58D612K	Genitore	Alessio Fantechi	1	BB	20,00	22/02/24
n	Fantechi	Ivano	FNTVNI73C01D612I	Genitore	Alessio Fantechi	1	BB	20,00	22/02/24
p	Di Ventura	Antonella	DVNNNL69S57B963D	Genitore	Ilaria Ianniello	1	BB	20,00	19/01/24
p	Ianniello	Ilaria	NNLLRI97P46I197S	Kool Kid	Ilaria Ianniello	1	BB	20,00	15/02/24
p	Zanotto	Luca	ZNTLCU79B16E379L	Genitore	Samuele Zanotto	1	BB	20,00	29/02/24
p	Bin	Morena	BNIMRN80A71L750W	Genitore	Samuele Zanotto	1	BB	20,00	29/02/24
d	Putorti	Rosanna	PTRRNN73A44A182X	Genitore	Rachele Bocchuto	1	BB	20,00	22/02/24
n	Cappellino	Antonella	CPPNNL82S59E974L	Genitore	Maria Chiara Stallone	1	BB	20,00	15/02/24
d	Braghieri	Barbara	46DGBBR76E46150G	Genitore	Giulia Del Sante	1	BB	20,00	26/03/24
p	Cantini	Carmen	CNTCMN65P60Z126H	Genitore	Martina Zullo	1	BB	20,00	09/04/24
p	Zullo	Martina	ZLLMTN04H63B455K	Kool Kid	Martina Zullo	1	BB	20,00	09/04/24
n	Visentin	Laura	VSNLRA75T57F964K	Genitore	Giulia Pozzan	1	BB	20,00	05/03/24
p	Città	Andrea	CTTNDR79M14E463Z	Genitore	Tommaso Città	1	BB	20,00	29/02/24
p	Gregorini	Irene	GRGRNI84B61E463R	Genitore	Tommaso Città	1	BB	20,00	29/02/24
n	De Prezzo	Barbara	DPRBBR73P69E514V	Genitore	Dafne Balduini	1	BB	20,00	05/04/24
p	Di Mugno	Antonio	DMGNTN79C06D662T	Genitore	Maria Di Mugno	1	BB	20,00	26/02/24
p	Stravato	Antonella	STRNNL84S47D662M	Genitore	Maria Di Mugno	1	BB	20,00	26/02/24
p	Albante	Rosina	LBNRNS52R49D662O	Nonna	Maria Di Mugno	1	BB	20,00	26/02/24
p	Addessi	Giambattista	DSSGFT57D17D662T	Zia	Maria Di Mugno	1	BB	20,00	03/05/24
p	Stravato	Maria	STRMRA71M50D708K	Zia	Maria Di Mugno	1	BB	20,00	03/05/24
p	Ceracchi	Luigi	CRCLGU56D29D003D	Genitore	Nicola Ceracchi	1	BB	20,00	02/04/24
p	Ceracchi	Nicola	CRCNCL88B23I712T	Kool Kid	Nicola Ceracchi	1	BB	20,00	02/04/24
p	Maffettone	Felice	MFFFLC67T04I073L	Genitore	Roberta Maffettone	1	BB	20,00	04/04/24
p	Barone	Rosalia	BRNRRG71E60F839U	Genitore	Roberta Maffettone	1	BB	20,00	04/04/24
n	Iorio	Salvatore	RIOSVT64H05H501N	Genitore	Caterina Iorio	1	BB	20,00	02/05/24
n	Merolla	Stefania	MRLSFN67P60E472K	Genitore	Caterina Iorio	1	BB	20,00	02/05/24

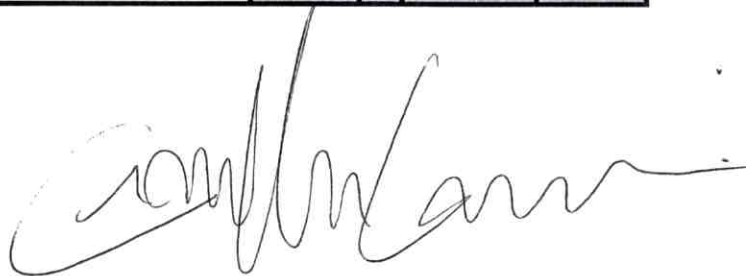
n	Iorio	Caterina	RIOCRNO3D45H501U	Kool Kid	Caterina Iorio	1	BB	20,00	02/05/24
d	Barbuto	Fabrizio	BRBFRZ70H07Z133L	Genitore	Barbuto Agnese	1	BB	20,00	02/04/24
d	Buzzi	Monica	BZZMCG78S70Z129I	Genitore	Barbuto Agnese	1	BB	20,00	02/04/24
n	Zambon	Anna	ZMBNNA90P52D869V	Genitore	Andrea Passerini	1	BB	20,00	21/02/24
p	Chiantera	Stefano	CHNSEN74T26E986U	Genitore	Cristina Chiantera	1	BB	20,00	05/03/24
p	Nanetti	Giovanni	NNTGNN78H11F205W	Genitore	Valentino Nanetti	1	BB	20,00	07/03/24
p	Pessina	Lavinia Maria	PSSLNM81B68F205O	Genitore	Valentino Nanetti	1	BB	20,00	07/03/24
p	La Bua	Salvatore	LBASVT62S04G902T	Genitore	Cristian Leonardo La Bua	1	BB	20,00	25/03/24
p	Jemenez Suarez	Dania Beatriz	JMNDBT87R56Z504U	Genitore	Cristian Leonardo La Bua	1	BB	20,00	25/03/24
p	Catania	Vincenzo	CTNVCN86L15B202H	Genitore	Nicholas Pio Catania	1	BB	20,00	23/02/24
p	Cerbone	Simona	CRBSMN87D61F839C	Genitore	Nicholas Pio Catania	1	BB	20,00	23/02/24
p	Marullo	Francesco	MRLFNC73A12D122Z	Genitore	Andrea Marullo	1	BB	20,00	29/02/24
d	Buccella	Andrea	BCCNDR81H27F704B	Genitore	Manuel Buccella	1	BB	20,00	02/04/24
p	Saponara	Luca Alfonso	SPNLLF86S07L219D	Genitore	Lorenzo Saponara	1	BB	20,00	20/02/24
p	Massena	Chiara	MSSCHR86E70L219I	Genitore	Lorenzo Saponara	1	BB	20,00	20/02/24
n	Campanale	Grazia	CMPGRZ87H52A285I	Genitore	Simone Civita	1	BB	20,00	08/03/24
n	Caria	Valentina	CRAVNT81C62B354L	Genitore	Aida Scalfone	1	BB	20,00	12/03/24
d	Romano	Grazia	RMNGRZ89D51F839L	Genitore	Daniel Di Martino	1	BB	20,00	22/02/24
d	Bossi	Helena	BSSHNL93D45D869V	Genitore	Liam Colletta	1	BB	20,00	26/03/24
n	Angelicchio	Maria	NGLMRA80H59L219U	Genitore	Giorgia Torino	1	BB	20,00	05/04/24
d	Scavone	Concetta	SCVCCT64P51L448Q	Genitore	Nilo Millauro	1	BB	20,00	08/07/24
d	Macchiotti	Oriana	MCCRNO67M44L219L	Genitore	Umberto Macchiotti	1	BB	20,00	09/07/24
Totale soci						92		1.740,00	
Totale soci fondatori									
Totale soci onorari						4		0,00	
Totale soci sostenitori						88		1.740,00	

LEGENDA

P = PRESENTE

N = NON PRESENTE

D = PRESENTE PER DELEGA,



Allegato "C"

S T A T U T O

dell'associazione "KOOL KIDS - KANSLI - ITALIA ODV"

Capo I Costituzione - Denominazione -Sede - Durata

Articolo 1 - Costituzione e denominazione -

È costituita l'Associazione denominata "KOOL KIDS - KANSLI - ITALIA ODV", più avanti nel corpo del presente atto chiamata per brevità associazione.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ed in particolare del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017), con particolare riguardo agli artt. 32 e ss., nonché della normativa legislativa, anche regionale, e regolamentare ivi richiamata e delle successive modifiche ed integrazioni.

L'associazione utilizzerà l'indicazione di Organizzazione di Volontariato e dei relativi acronimi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta acquisita tale qualifica ai sensi di legge, senza modifiche del presente atto.

Articolo 2 - Sede e durata -

L'Associazione ha sede legale in Lucca.

La sede legale può essere trasferita con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci e comporta modifica dello statuto.

Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può aprire, chiudere e/o trasferire sedi secondarie e/o sedi operative. L'apertura e il trasferimento di sedi secondarie e/o operative non comporta modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati con le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

Articolo 3 - Vincolo dell'osservanza dello Statuto -

Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale.

Capo II Attività di interesse generale

Articolo 4 - Principi ispiratori -

L'Associazione è aconfessionale, apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.



Articolo 5 - Finalità ed attività di interesse generale svolte

- L'Associazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 Novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 Giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (comma a dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017);

b) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 Febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (comma c dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017);

c) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale ((comma h dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017);

d) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (comma i dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017);

e) Beneficenza, sostegno a distanza o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (comma u dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017);

f) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici. Promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (comma w dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017);

g) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (comma z dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017).

I destinatari delle attività saranno principalmente disabili psichici e fisici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee individuate nella Circolare A.S. n. 168/E del 26 Giugno 1998, ed in particolar modo le persone affette dalla sindrome di microdelezione 17q21.31, conosciuta altresì come sindrome da aploinsufficienza di Kansli o sindrome di Koolen-De Vries.

Per quanto premesso l'associazione intende promuovere, sostenere e incentivare ogni tipo di ricerca scientifica su questa sindrome, fornire ogni tipo di supporto, anche economico, a famiglie e bambini che affrontano questa patologia, favorire il miglioramento dei servizi di assistenza sociale e sanitaria a favore di persone con la sindrome di Koolen-De Vries, orga-



nizzare attività di informazione e di formazione su questa problematica, sensibilizzare la comunità intera sulle problematiche che vivono in particolar modo le persone affette da malattie genetiche rare, tutelare i diritti delle persone con sindrome di Koolen-De Vries e delle loro famiglie.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopraelencate e descritte, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dall'Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa applicabile ivi richiamata.

L'Associazione perseguirà gli interessi generali sopraelencati anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

Nel perseguimento del proprio oggetto sociale, l'Associazione può aderire e/o costituire altri Enti del Terzo settore, nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa applicabile.

Capo III Svolgimento dell'attività: Volontari - Dipendenti - Collaboratori di lavoro autonomo

Articolo 6 - Volontari -

Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale, dell'opera di volontari, ossia di persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari saranno rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa, mediante uno specifico regolamento approvato dal Consiglio Direttivo che indicherà le tipologie di spesa per le quali potrà essere ammesso il rimborso ed i relativi limiti. Per quanto disposto nell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. n. 117/2017, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili. Sarà compito del Comitato Direttivo deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

Articolo 7 - Dipendenti e collaboratori di lavoro autonomo -



L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Associazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione. Le collaborazioni di lavoro autonomo sono regolate dalle norme di legge applicabili e dai contratti individuali.

Capo IV Il rapporto sociale

Articolo 8 - Requisiti dei soci -

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato e previa richiesta di adesione, le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.

Possono essere ammessi come soci anche altri Enti del Terzo settore, diversi dalle organizzazioni di volontariato e altri enti e/o organizzazioni senza scopo di lucro. Il numero totale di enti diversi dalle organizzazioni di volontariato non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

Articolo 9 - Richiesta di adesione -

La richiesta di adesione, indirizzata al Consiglio Direttivo, deve essere formulata in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'Associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'Associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, la presa visione della informativa relativa al trattamento dei dati personali ed il consenso al trattamento degli stessi.

Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà contenere i dati anagrafici e fiscali ed essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un'altra organizzazione di volontariato ovvero un altro Ente del Terzo settore, la domanda d'iscrizione dovrà contenere la copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto, il verbale



dell'organo di amministrazione o dell'assemblea che manifesta la volontà di aderire all'Associazione, copia del certificato di iscrizione al Registro Regionale di riferimento della regione dove è ubicata la sede legale se l'associazione è costituita da almeno un anno o al Registro Unico del Terzo Settore quando costituito e deve essere firmata dal legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato.

Articolo 10 - Deliberazione della richiesta di adesione -

Il Consiglio Direttivo esamina le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, e delibera l'iscrizione dei soci nel registro degli aderenti all'Associazione ovvero delibera di negare l'iscrizione del richiedente.

Se il Consiglio Direttivo nega l'iscrizione, la deliberazione deve essere esplicitamente motivata. La delibera motivata deve essere trasmessa all'interessato nel termine di 60 (sessanta) giorni dall'adozione. La comunicazione con cui si trasmette la delibera di denegazione dell'iscrizione deve contenere l'avvertimento della possibilità di proporre ricorso all'Assemblea nonché del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 11.

Articolo 11 - Ricorso avverso la denegata iscrizione -

Avverso la delibera del Consiglio Direttivo che nega l'iscrizione, l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo precedente.

L'Assemblea, in occasione della prima convocazione successiva al ricorso, ascolta personalmente il ricorrente ed il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo in merito alla mancata iscrizione. L'Assemblea decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio. Le eventuali votazioni sul ricorso saranno effettuate a scrutinio segreto. 5

Articolo 12 - Accoglimento della domanda di adesione -

In caso di accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo, ovvero da parte dell'Assemblea ai sensi dell'Articolo 11, la deliberazione è comunicata al richiedente.

Il nuovo socio, nei successivi 15 (quindici) giorni dovrà versare al Tesoriere dell'Associazione la quota annuale di iscrizione. Il Tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Articolo 13 - Ammissione a socio delle persone giuridiche -

Nel caso di socio persona giuridica, i diritti sociali garantiti al socio sono materialmente esercitati da un rappresentante designato dall'ente associato.

Articolo 14 - Categorie di soci -

I soci si dividono nelle seguenti categorie: fondatori; effettivi; sostenitori; onorari.

I Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

I Soci effettivi sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, per libera scelta, operano per il loro raggiungimento, in modo personale, spontaneo e gratuito, e sottoscrivono le quote associative.

I soci sostenitori possono essere coloro che per la loro personalità, per aver contribuito finanziariamente o svolto attività promozionali a favore dell'associazione stessa ne hanno sostenuto la sua mission e la sua valorizzazione.

I Soci onorari possono essere coloro che abbiano dato un contributo determinante al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione o la abbiano sostenuta moralmente o materialmente. La qualifica di socio onorario viene concessa o revocata dall'Assemblea degli iscritti in seduta ordinaria. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Salvo quanto previsto in materia di quota sociale relativamente ai soci onorari, tutte le categorie di soci godono degli stessi diritti ed hanno i medesimi doveri.

Articolo 15 - Durata dello status di socio -

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Articolo 20 dello statuto.

Non sono ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 16 - Diritti dei soci -

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa.

Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli organi sociali ed i libri associativi ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi di amministrazione, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, salvo preavviso, di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali.

Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Articolo 17 - Restrizione dei diritti per i soci minorenni -

I soci minorenni possono esercitare il loro diritto di voto esclusivamente per il tramite dell'esercente la potestà genitoriale. Per i soci minorenni non è prevista la possibilità di



esercitare il diritto di voto per delega.

I soci minorenni non godono del diritto di elettorato passivo.

Articolo 18 - Obblighi dei soci -

I soci hanno il dovere di:

- a. rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- b. tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- c. svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- d. eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- e. contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- f. pagare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea generale dei soci.

Articolo 19 - Morosità del socio -

I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea generale degli iscritti e non godono del diritto di elettorato attivo.

Trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento della quota sociale annuale, il socio moroso perde il proprio status di socio ai sensi degli articoli seguenti.

Articolo 20 - Perdita della qualifica di socio -

La qualifica di socio si perde per:

- a. decesso;
- b. mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione trascorsi n.3 (tre) mesi dalla data di scadenza prevista;
- c. rinuncia volontaria comunicata con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni per iscritto al Presidente, che ne informerà il Consiglio Direttivo che delibererà in merito alla prima riunione successiva;
- d. espulsione.

Articolo 21 - Sospensione dai diritti legati allo status di socio -

I diritti legati allo status di socio possono essere sospesi per un periodo compreso tra uno e sei mesi con provvedimento motivato dell'Assemblea degli iscritti in seduta ordinaria in seguito alla violazione degli obblighi legati allo status di socio.

Qualora il Consiglio Direttivo ravveda i presupposti per l'applicazione della sanzione della sospensione dai diritti di socio, deferisce l'interessato con delibera motivata all'Assemblea degli iscritti, con l'indicazione del periodo di sospensione richiesto, comunicando all'interessato la delibera mediante raccomandata a.r., ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata.

L'Assemblea degli iscritti ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo

ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi.

L'Assemblea degli iscritti decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio.

L'Assemblea adotta delibera motivata con cui può disporre la non applicazione della sanzione ovvero la sospensione dai diritti sociali per un periodo compreso tra uno e sei mesi ma comunque non superiore alla richiesta formulata dal Consiglio Direttivo nell'atto di deferimento.

La sospensione è annotata sul Libro dei Soci.

Al momento della pronuncia del provvedimento di sospensione dai diritti del socio da uno a sei mesi, qualora il socio sospeso rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Articolo 22 - Espulsione del socio -

L'espulsione del socio può avvenire per i seguenti motivi:

- a. inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b. danni morali e materiali arrecati all'Associazione;
- c. in ogni caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

Articolo 23 - Procedimento per l'espulsione del socio -

Qualora il Consiglio Direttivo ravveda i presupposti per l'espulsione di un socio, lo deferisce con delibera motivata all'Assemblea dei soci in sessione ordinaria, comunicando all'interessato la delibera mediante raccomandata a.r., ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata.

L'Assemblea dei soci ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi.

L'Assemblea dei soci decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio.

L'Assemblea adotta delibera motivata con cui può disporre la non espulsione del socio, la sua espulsione ovvero la sospensione dai diritti sociali per un periodo compreso tra uno e sei mesi.

Al momento della pronuncia del provvedimento di espulsione, qualora il socio espulso rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Articolo 24 - Cancellazione dal Libro dei Soci -

Il socio defunto è cancellato dal Libro dei Soci appena il Consiglio Direttivo sia venuto a conoscenza dell'evento. La cancellazione dal Libro dei soci decorre dal momento della morte.

Il socio moroso è automaticamente espulso senza necessita di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita annotazione nel Libro dei Soci.

Nel caso di cessazione dello status di socio per espulsione, la cancellazione dal Libro dei Soci avverrà in seguito alla



comunicazione del provvedimento dell'Assemblea dei soci che dispone l'espulsione.

Articolo 25 - Effetti della perdita dello status di socio -

La perdita dello status di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né da diritto rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo per il socio cessato o per i suoi aventi causa.

Capo V Organi e cariche sociali

Sezione I Disposizioni comuni agli organi ed alle cariche sociali

Articolo 26 - Organi sociali -

Sono organi sociali:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo;
- e. il Collegio dei Probiviri.

Articolo 27 - Cariche Sociali - Sono cariche sociali:

- a. il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
- b. il Segretario;
- c. il Tesoriere;
- d. il Presidente dell'Organo di Controllo;
- e. il Presidente del Collegio dei Probiviri.

Articolo 28 - Elezione degli organi e delle cariche -

Gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Le cariche sociali di Vice-Presidente del Consiglio Direttivo, Segretario e Tesoriere vengono attribuite dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. L'Organo di Controllo e il Collegio dei Probiviri eleggono il rispettivo presidente.

In sede di costituzione, i soci fondatori nominano gli organi e le cariche sociali, che rimangono in carica per tre anni.

Articolo 29 - Durata degli organi sociali -

La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni. I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I membri degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Articolo 30 - Appartenenza all'Associazione -

Tutti i membri degli organi sociali e tutti coloro che ricoprono cariche sociali devono essere soci, con l'eccezione del Revisore contabile.

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri soci, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo, e se nominato decade dal suo uffi-

cio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 31 - Conflitto di interesse -

I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza dell'Associazione in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda dell'Associazione stessa, previa delibera dell'Assemblea dei soci in sessione ordinaria, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con l'Associazione società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli altri membri del Consiglio Direttivo e, ove esistente, dall'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Articolo 32 - Elettività e gratuità delle cariche -

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti degli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, salvo quanto specificamente previsto per i membri dell'Organo di Controllo.

Sezione II L'Assemblea degli iscritti

Articolo 33 - Composizione -

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea generale degli iscritti è formata da tutti gli aderenti iscritti da almeno tre mesi all'Associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Articolo 34 - Presidenza dell'Assemblea -

L'Assemblea degli iscritti è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei soci nomina, per la singola convocazione, un proprio Presidente tra i presenti.

Il Presidente è coadiuvato dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o mancata nomina, da un Segretario nominato per la singola convocazione dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 35 - Verbalizzazione dell'Assemblea -

Il Segretario ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e di firmarlo in calce unitamente al Presidente.

Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee degli associati, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione e può essere consultato da ciascun socio che può anche estrarne copia.



Articolo 36 - Convocazione dell'Assemblea ordinaria -

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni volta che questi ne ravveda la necessità. L'Assemblea è convocata altresì quando richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei soci. Verificato il raggiungimento del numero di 1/3 (un terzo) dei soci, il Presidente provvede ad convocare l'Assemblea nel termine di 15 (quindici) giorni.

Articolo 37 - Convocazione di diritto dell'Assemblea ordinaria

- L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

Articolo 38 - Convocazione dell'Assemblea straordinaria -

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni volta che questi ne ravveda la necessità. L'Assemblea è convocata altresì quando richiesto da almeno 2/3 (due terzi) dei soci ovvero 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo. Verificato il raggiungimento del numero di 2/3 (due terzi) dei soci ovvero 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio, il Presidente provvede ad convocare l'Assemblea nel termine di 15 (quindici) giorni.

Articolo 39 - Modalità di convocazione e di partecipazione all'Assemblea -

La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante apposita comunicazione sulla piattaforma web dell'Associazione all'interno dell'Area Soci, o inviando individualmente a tutti i soci l'avviso a mezzo posta elettronica, ordinaria o certificata, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione. La convocazione sarà anche comunicata attraverso il servizio di messaggistica WhatsApp nel gruppo dedicato dell'Associazione, al numero di telefono comunicato dall'associato nella domanda di ammissione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato anche ai soci per i quali sia in corso la decisione dell'Assemblea sulla sospensione del Collegio dei Probiviri ai sensi dell'Articolo 26 e per i quali detto Collegio non abbia pronunciato provvedimento definitivo. L'avviso di convocazione deve essere inviato anche a coloro che hanno comunicato la loro volontà di recedere ai sensi dell'Articolo 25, lettera d) e sui quali il Consiglio Direttivo non abbia deliberato.

L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- a. la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci;
- b. un elenco dei soci aventi diritto al voto per l'eventuale delega;
- c. l'ordine del giorno.

L'eventuale seconda convocazione può avvenire lo stesso giorno

della prima.

L'assemblea si svolge alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione oppure anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Articolo 40 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria -

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto.

Articolo 41 - Competenze dell'Assemblea ordinaria -

L'Assemblea delibera in materia di:

a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b. costituzione dell'Organo di Controllo e nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c. approvazione del bilancio consuntivo;

d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e. delibera sull'esclusione degli associati;

f. approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g. indirizzi e direttive generali dell'Associazione;

h. approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;

i. individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'Associazione e senza alcun fine di lucro;

j. adozione, modifica o revoca dei regolamenti interni;

k. eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza;



- l. adozione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
- m. eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
- n. approvazione o rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti;
- o. approvazione della relazione annuale da presentare al Consiglio Direttivo;
- p. determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci;
- q. atti di straordinaria amministrazione;
- r. contenuto delle convenzioni tra l'Associazione e i terzi e modalità di attuazione delle stesse convenzioni.
- s. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 42 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea straordinaria -

L'Assemblea straordinaria è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto diversamente previsto.

Articolo 43 - Competenze dell'Assemblea straordinaria -

L'Assemblea straordinaria delibera in materia di

- a. modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. scioglimento, trasformazione o fusione dell'Associazione;
- c. scioglimento e/o messa in liquidazione dell'Associazione con contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori.

Per le delibere in merito allo scioglimento dell'Associazione e/o la messi in liquidazione con la contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori l'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto e delibera con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 44 - Diritto di voto in Assemblea. Voto per delega -

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Il diritto di voto dei soci minorenni è esercitato da colui che esercita la potestà parentale.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Sono ammesse due deleghe scritte per ciascun socio.

Le deleghe, redatte per iscritto anche in calce all'atto di convocazione, devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità.

Articolo 45 - Modalità di espressione del voto in Assemblea -

Sia le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria che quelle dell'Assemblea straordinaria sono adottate a scrutinio palese.

Le votazioni relative all'elezione degli organi e delle cariche sociali e comunque quelle afferenti lo status delle perso-

ne avvengono a scrutinio segreto.

Si procede a votazione per appello nominale o a scrutinio segreto quando sia richiesto da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Sezione III Il Consiglio Direttivo

Articolo 46 - Costituzione e durata -

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 3 (tre) a un numero massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i soci dell'Associazione. I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

Articolo 47 - Partecipazione di esterni al Consiglio Direttivo

- Possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e/o altre persone, anche estranee all'Associazione.

I componenti dell'Organo di Controllo e gli eventuali invitati non possono essere presenti al momento delle votazioni.

Articolo 48 - Decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo -

Nel corso del triennio di permanenza in carica del Consiglio Direttivo, i membri del Consiglio Direttivo decadono per dimissioni dalla carica e nel caso in cui venga meno lo status di socio.

I membri del Consiglio Direttivo decadono di diritto nel caso siano assenti ingiustificati per due volte consecutive.

Nel caso di decadenza di uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione da parte dell'Assemblea degli iscritti seguono nella graduatoria di votazione.

Nel caso in cui la sostituzione ai sensi del comma precedente non sia possibile, il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea ordinaria per lo svolgimento di elezioni suppletive.

I membri sostituiti scadono insieme al resto del Consiglio Direttivo alla scadenza del triennio di carica.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo decade collettivamente e totalmente in caso di revoca del Presidente da parte dell'Assemblea degli iscritti.

Articolo 49 - Incompatibilità -

La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di componente dell'Organo di Controllo.

All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dal presente



Statuto o dall'art. 2382 cod. civ.

Articolo 50 - Gratuità della carica di membro del Consiglio Direttivo -

Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 51 - Convocazione del Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente.

Si riunisce almeno due volte all'anno e comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato qualora ne facciano richiesta almeno 2 (due) membri. In questo caso la riunione deve essere convocata dal Presidente entro 8 (otto) giorni dalla ricezione della richiesta. 1

Articolo 52 - Modalità di convocazione del Consiglio Direttivo

- La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno e consegnato a ciascun membro almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione. L'avviso deve essere consegnato a ciascun membro a mano ovvero a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica, ordinaria o certificata, o mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca dell'Associazione presso la sede sociale.

In caso di urgenza il termine di 5 (cinque) giorni può essere ridotto sino ad 1 (uno). In casi di particolare necessità ed urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato ad horas.

Articolo 53 - Quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente. In caso di assenza di entrambi, il Consiglio Direttivo nomina tra i presenti un Presidente per la singola convocazione.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

Articolo 54 - Competenze del Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è competente su tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

Sono competenze proprie del Consiglio Direttivo:

- a. eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- b. delegare determinati compiti al Presidente;
- c. attribuire ad uno o più dei suoi consiglieri le funzioni di amministratore;
- d. curare la tenuta dei libri sociali e le iscrizioni e le cancellazioni dal Libro dei Soci;

- e. eseguire le delibere dell'Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- f. amministrare l'Associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea alla quale risponde direttamente;
- g. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea generale dei soci;
- h. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- i. promuovere l'attività dell'Associazione, autorizzando la spesa;
- j. redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- k. assumere l'eventuale personale dipendente dell'Associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio;
- l. ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- m. assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- n. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- o. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- p. elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;
- q. deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione, per un importo massimo di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), più IVA, senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria degli iscritti;
- r. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui il bilancio si riferisce;
- s. proporre all'Assemblea l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- t. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- u. deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
- v. deferire all'Assemblea dei soci, ai sensi degli Articoli 21 e 22 del presente Statuto, i soci che si siano resi colpevoli di condotta indisciplinata o scorretta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico



nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 55 - Verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo -

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 56 - Modalità di espressione del voto nel Consiglio Direttivo -

Le deliberazioni sono adottate a scrutinio palese.

Le votazioni relative all'elezione delle cariche sociali interne al Consiglio Direttivo, quelle relative all'accettazione delle domande di iscrizione, quelle relative al deferimento dei soci all'Assemblea dei soci e comunque quelle afferenti le persone avvengono a scrutinio segreto.

Si procede a votazione per appello nominale o a scrutinio segreto quando sia richiesto da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Sezione IV Il Presidente

Articolo 57 - Rappresentanza legale -

Il Presidente dell'Associazione presiede sia l'Assemblea degli iscritti che il Consiglio Direttivo

Egli è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta presso i terzi ed in giudizio.

Articolo 58 - Elezione. Durata. Cessazione dalla Carica -

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli iscritti contestualmente al Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica contestualmente ad esso, sia nel caso di scadenza naturale della carica sia nel caso di scioglimento del Consiglio Direttivo per la contestuale decadenza di più della metà dei membri.

Articolo 59 - Revoca del Presidente -

L'Assemblea generale degli iscritti, con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto, può revocare il Presidente.

La convocazione dell'Assemblea per la revoca del Presidente avviene a seguito di richiesta proveniente da almeno 2/5 (due quinti) dei soci ed è effettuata, secondo le modalità di cui all'Articolo 38, da un socio designato dai soci richiedenti. In seguito alla revoca del Presidente decade anche il Consiglio Direttivo.

Articolo 60 - Competenze del Presidente -

Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano verso terzi l'associazione.

Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione, nonché gli eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti

ti:

- a. convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo, curandone l'ordinato svolgimento;
- b. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c. sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia;
- d. emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
- e. verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- f. rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- g. predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'Associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci;
- h. redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- i. vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- j. eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;
- k. in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;
- l. stipulare convenzioni tra l'Associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea dei soci e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale;
- m. i compiti demandati dal presente Statuto ad altre cariche sociali interne al Consiglio Direttivo ove queste non siano elette.

Sezione V Altre cariche sociali interne al Consiglio Direttivo

Articolo 61 - Il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo -

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

In caso di impedimento definitivo o cessazione del Presidente, il Vice Presidente ha il compito di convocare l'Assemblea degli iscritti per procedere a nuove elezioni degli organi sociali.

Articolo 62 - Rappresentanza del Vice Presidente -

Nei confronti degli associati e dei terzi, la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.



Articolo 63 - Il Segretario -

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Compiti propri del Segretario sono:

- a. l'assistenza al Presidente dell'Associazione nei suoi compiti di Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b. l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria, nonché la custodia dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia la cui istituzione sia prevista nella costituzione dell'Associazione o successivamente deliberata dall'Assemblea;
- c. l'esame e il disbrigo della corrispondenza;
- d. la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;
- e. la regolazione degli interventi in Assemblea;
- f. la tenuta aggiornata del "Libro dei Soci";
- g. la tenuta aggiornata del registro dei volontari;
- h. la tenuta aggiornata dei registri dell'Associazione;
- i. la tenuta aggiornata degli altri libri sociali che la legge impone all'Associazione, quando la loro regolare tenuta non sia devoluta ad altri soggetti.

Articolo 64 - Il Tesoriere - Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Compiti propri del Tesoriere sono:

- a. tenuta, controllo e aggiornamento dei libri contabili e della sottesa documentazione;
- b. tenuta, controllo e gestione dei flussi di cassa e degli eventuali conti correnti, depositi e simili;
- c. la riscossione delle entrate in favore dell'Associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
- d. predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e delle relative relazioni contabili.

La carica di Tesoriere è compatibile con quella di Segretario.

Sezione VI Organo di Controllo e Revisore Legale

Articolo 65 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.



Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 66 - Revisione legale dei conti.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Sezione VII Il Collegio dei Probiviri

Articolo 67 - Costituzione del Collegio dei Probiviri -

Qualora non sia stato nominato in sede di costituzione dell'Associazione, l'Assemblea degli iscritti, con maggioranza assoluta dei voti dei presenti, può deliberare la costituzione del Collegio dei Probiviri, qualora lo ritenga opportuno.

Composizione del Collegio dei Probiviri - Il collegio dei Probiviri si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due probiviri supplenti.

Non possono essere eletti e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;

b. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio Direttivo, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società e degli enti da questa controllate;

c. coloro che sono legati all'Associazione o alle società o agli enti da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Si applica il disposto dell'art. 2399 del Codice Civile in quanto compatibile.

All'atto dell'accettazione della carica i Probiviri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che sussistono i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto dell'Associazione e che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dal presente Statuto o dagli artt. 2382 e 2399 cod. civ.



Articolo 68 - Presidente del Collegio dei Probiviri -

Il Collegio dei Probiviri elegge tra i suoi membri il Presidente.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri sovrintende all'attività del Collegio e garantisce il pieno ed ordinato svolgimento delle funzioni proprie del medesimo.

Articolo 69 - Durata in carica -

La durata in carica del Collegio è triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

Articolo 70 - Sostituzione dei componenti del Collegio -

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di un componente del Collegio, subentra uno dei membri supplenti eletti.

Dopo aver effettuato due sostituzioni, per le eventuali altre sostituzioni dei componenti del Collegio che dovessero essere necessarie nel corso del triennio, il Presidente del Collegio invia comunicazione al Presidente dell'Associazione, che convoca l'Assemblea ordinaria per lo svolgimento di elezioni suppletive. I componenti così nominati scadono insieme agli altri membri del Collegio.

Articolo 71 - Competenze del Collegio dei probiviri -

Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto dello statuto e di eventuali regolamenti dell'Assemblea e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione. Esso arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito dell'associazione e che interessino uno o più soci. Il Collegio agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione scritta e firmata anche da un solo socio.

Articolo 72 - Incompatibilità -

La carica di garante è incompatibile con quella di membro del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori contabili.

Capo VI Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Articolo 73 - Entrate dell'Associazione -

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. contributi ordinari dei soci, compresa la quota sociale annua di iscrizione;
- b. contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti terzi, sia persone fisiche che persone giuridiche, anche estranee all'Associazione;
- c. contributi o elargizioni erogati dallo Stato, da enti o istituzioni pubbliche;
- d. contributi o elargizioni erogati da persone fisiche, persone giuridiche, enti o istituzioni private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e. contributi di organismi internazionali;
- f. rendite patrimoniali;
- g. donazioni e lasciti testamentari;
- h. proventi delle attività diverse ai sensi e nei limiti



dell'Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 nonché dell'Articolo 75 del presente statuto;

i. il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di interesse generale prestata;

j. proventi dell'attività di raccolta fondi;

k. ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo settore.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D. Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Articolo 74 - Quota sociale -

La quota sociale annua di iscrizione all'Associazione è determinata dall'Assemblea generale dei soci.

Tale quota deve essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno e comunque non oltre un mese prima della seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale.

La quota sociale non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita dello status di socio, è intrasmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa e in caso di sospensione, dimissioni, espulsione o morte del socio rimane di proprietà dell'Associazione.

Articolo 75 - Proventi derivanti da attività diverse -

I proventi derivanti da attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, esercitate esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'Associazione e sono accertate dall'Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità di utilizzo in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo settore.

Articolo 76 - Patrimonio sociale -

Il patrimonio sociale è indivisibile e deve essere utilizzato, in ossequio alle leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Esso è costituito da:

a. beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili;

b. eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;



c. eventuali avanzi netti di gestione;
d. donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni.

I beni mobili registrati ed i beni immobili acquistati dall'Associazione sono ad essa direttamente intestati.

Le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea degli iscritti, su proposta del Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo settore.

Articolo 77 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare -

Qualora l'Associazione acquisisca la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017 e sia iscritta nel registro delle imprese potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 78 - Esercizio sociale -

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

21

Articolo 79 - Redazione e presentazione del bilancio -

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dell'Associazione, qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività diverse di cui all'articolo 6 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Qualora l'Associazione non sia iscritta nel registro delle imprese deve depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Il bilancio consuntivo e preventivo deve essere portato a conoscenza del Collegio dei Revisori Contabili almeno 30 (trenta) giorni prima della loro presentazione all'Assemblea dei soci.

Articolo 80 - Bilancio sociale -

L'Associazione si impegna alla redazione del bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D. Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra



gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale sarà in ogni caso redatto qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad 1 milione di euro ed il bilancio sociale sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicato nel sito internet istituzionale.

Qualora l'Associazione non abbia l'obbligo di redigere il bilancio sociale e non sia deciso di redarlo dall'Assemblea dei Soci, l'Associazione è comunque tenuta alla redazione della relazione di missione.

Articolo 81 - Trasparenza -

Qualora con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'Associazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n. 117/2017 cui aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 82 - Divieto di distribuzione di utili ed avanzi -

L'Associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a. la corresponsione ad amministratori e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h);
- c. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi ammini-



strativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità;

e. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 83 - Vincolo di utilizzo di utili e avanzi -

L'organizzazione di volontariato ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 84 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio -

L'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aderenti.

L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Capo VII Norme di chiusura

Articolo 85 - Assicurazione -

Tutti i volontari sono assicurati sia contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato sia per la responsabilità civile verso terzi, per i danni che possono provocare nell'adempimento delle attività statutarie.

L'Organizzazione di Volontariato, inoltre, può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 86 - Responsabilità -

I componenti del Consiglio Direttivo, i componenti dell'Organo di Controllo, gli eventuali dipendenti e/o consulenti con funzioni di direzione nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei



creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del D. Lgs. n. 39/2010, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati qualora l'Associazione abbia più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

Articolo 87 - Norme di funzionamento -

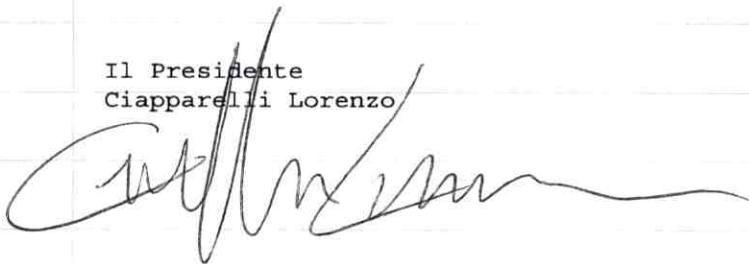
Le norme di funzionamento dell'Associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea generale dei soci, redatte conformemente, ad integrazione e specificazione del presente Statuto, devono essere affisse nell'apposita bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun socio al momento dell'iscrizione all'organizzazione.

Articolo 88 - Norme residuali e rinvii -

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia e in particolare del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) e della legislazione regionale sul volontariato.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci
dell'associazione KOOL KIDS-KANSL1-ITALIA in data 07/09/2024

Il Presidente
Ciapparelli Lorenzo





DIREZIONE PROVINCIALE DI: II DI MILANO

UFFICIO TERRITORIALE DI: LEGNANO

Registrazione di Atto Privato

Il 23/09/2024, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TNC, serie 3, numero 865

data di stipula: 07/09/2024

ident.vo telematico: TNC24L000865000II per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: CPPLNZ77D13E514P

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93031180651				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

